

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSANI, VISCO

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di emersione delle attività detenute all'estero

Presentata il 24 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge presentata mira ad eliminare il segreto bancario e l'anonimato attualmente previsti dal regime per l'emersione delle attività detenute all'estero.

Obiettivo delle modifiche qui proposte è, quindi, garantire che lo « scudo fiscale » permetta il rientro e la regolarizzazione dei capitali illegalmente esportati all'estero nel passato, ma che sia esclusa la copertura di attività clandestine che costituiscono veri e propri delitti (dal traffico di droga, ai sequestri di persona, alla vendita di armi, ai traffici clandestini di donne e minori, eccetera). Per evitare questa degenerazione del provvedimento, contraria ad ogni principio di legalità, è necessario che esso sia fondato su principi di traspa-

renza, che non sono garantiti dalla formulazione attuale delle norme.

Come noto, la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 350 del 2001 prevede disposizioni di enorme favore per chi provvede al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività finanziarie. Per dare il senso della reale portata del provvedimento, si consideri che esso considera sufficiente il pagamento *una tantum* del 2,5 per cento delle somme illecitamente e clandestinamente esportate, per sanare definitivamente la situazione del contribuente. In pratica, un soggetto che abbia esportato illecitamente un miliardo — evadendo così tra i 400 e i 500 milioni di imposte dovute all'erario in via ordinaria — ora ha la possibilità di riportare

le somme in Italia e di definire la sua posizione pagando appena 25 milioni di lire, cioè il 2,5 per cento dell'importo. Il Governo ritiene che queste disposizioni siano necessarie per riportare nuove risorse nell'economia del sistema. A parte ogni considerazione di merito, le disposizioni oggi in vigore prevedono — oltre al trattamento fiscale di estremo favore — che l'emersione dei capitali detenuti all'estero possa avvenire in modo completamente anonimo. Gli intermediari finanziari non devono, infatti, indicare i nominativi dei contribuenti agli uffici finanziari e non devono effettuare le comunicazioni previste dalla normativa antiriciclaggio; il rientro dei capitali, inoltre, non autorizza la segnalazione antiriciclaggio. È chiaro che, se le disposizioni non vengono modificate, lo « scudo fiscale » servirà a proteggere tutti i delinquenti comuni che abbiano necessità di riciclare denaro sporco, cioè proventi derivanti da traffici illegali di vario tipo e da delitti gravissimi come quelli sopra citati.

La pericolosità delle disposizioni sull'anonimato e sul segreto bancario è preoccupante, soprattutto in un momento come l'attuale, in cui è particolarmente forte la necessità di contrastare la criminalità e il terrorismo internazionali. Le disposizioni qui criticate sono in evidente controtendenza rispetto all'andamento di tutte le economie sviluppate, dai Paesi europei agli Stati Uniti, che hanno informato alla trasparenza ed allo scambio di informazioni i loro sistemi; sono in controtendenza anche rispetto agli orientamenti delle organizzazioni internazionali, dalla Comunità europea all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che da tempo ormai spingono in questa direzione. Inoltre, esse appaiono anche non in linea con le stesse dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha più volte sottolineato il fatto che la lotta contro l'illegalità finanziaria deve fondarsi sulla trasparenza degli

ordinamenti e che l'anonimato bancario è destinato a sparire.

È, quindi, indispensabile eliminare le formule di anonimato e di segreto bancario attualmente contenute nella norma, per rendere trasparente l'operazione di rimpatrio di capitali. Le modifiche proposte in questa proposta di legge non intervengono sull'operazione condono, e sulla entità del pagamento in quanto l'operazione è già in corso, ma esse avvicinano il modello di emersione a quello di recente introdotto negli Stati Uniti, citato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze come modello in effetti più trasparente di quello italiano. Negli Stati Uniti, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie elimina le sanzioni amministrative prevedendo l'intero pagamento delle imposte evase ed esclude l'anonimato dei beneficiari; questo aspetto, tra l'altro, ne ha reso possibile l'estensione anche alle società oltre che alle persone fisiche. Un adeguamento delle disposizioni italiane in tale direzione non potrebbe che contribuire a rendere trasparente la norma, eliminando gli aspetti che ad oggi la rendono, di fatto, inaccettabile.

Va, infine, considerato che le modifiche proposte mirano anche a risolvere potenziali conflitti tra la disciplina interna e quella comunitaria, che rischiano di mettere nuovamente in serio imbarazzo il nostro Paese. L'attuale disciplina per l'emersione delle attività finanziarie all'estero, proprio per i suoi profili di anonimato e di segreto sulle informazioni in possesso degli intermediari, rischia infatti di confliggere con la disciplina comunitaria che già oggi regola lo scambio delle informazioni. In pratica l'Italia, dopo avere sottoscritto accordi che la impegnano a cooperare con gli altri Paesi europei, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, si trova, attualmente, ad avere una normativa interna che impedisce lo scambio di informazioni, in violazione degli accordi comunitari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, le parole: « senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata » sono soppresse;

b) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019680